

CITTA' DI TORINO

---

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**PROCEDURA APERTA n. .... LOTTO n. ....**

**Criteri Ambientali Minimi**

**Criteri ambientali per il servizio di pulizia:**

<b>Aspetto</b> (è riportato in parentesi il riferimento al paragrafo dei CAM relativo al criterio considerato)	<b>Criteri ambientali</b>
Selezione dei candidati (§ 5.2)	L'offerente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001). Si rinvia a quanto prescritto dall'art. 3 punto 2 lett. b) del capitolato speciale d'appalto.
Prodotti per l'igiene (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari) (§ 5.3.1)	I prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dall'impresa appaltatrice per le pulizie ordinarie, devono essere conformi ai criteri ambientali minimi individuati al capitolo 6, punto 6.1 "Specifiche tecniche"

<p>Prodotti disinfettanti (§ 5.3.2)</p>	<p>I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della Salute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ....";</li> <li>- come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione / Registrazione del Ministero della salute n. ....".</li> </ul> <p>I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati".</p>
<p>Altri prodotti (§ 5.3.3)</p>	<p>Per prodotti diversi da quelli di cui ai punti 5.3.1 e 5.3.2 si intendono quelli utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via semplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate, smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati "superconcentrati".</p> <p>Per "prodotti superconcentrati" si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso.</p> <p>I detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.</p> <p>Queste categorie di prodotti debbono essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti superconcentrati".</p>
<p>Prodotti ausiliari: caratteristiche dei prodotti in carta tessuto (§ 5.3.4)</p>	<p>I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica "Ecolabel Europeo" al tessuto carta.</p>

<p>Divieto d'uso di determinati prodotti (§ 5.5.1)</p>	<p>L'impresa aggiudicataria non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante / profumante.</p>
<p>Prodotti ausiliari: attrezzature di lavoro (§ 5.5.2)</p>	<p>E' vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l'uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della stazione appaltante).</p>
<p>Formazione del personale addetto alle pulizie dei locali della stazione appaltante (§ 5.5.3)</p>	<p>La ditta appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs., siano trattati anche i seguenti argomenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia;</li> <li>- Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza);</li> <li>- Differenze tra disinfezione e lavaggio;</li> <li>- Modalità di conservazione dei prodotti;</li> <li>- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari "ecologici", le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie.</li> </ul> <p>La ditta appaltatrice, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovrà presentare il proprio programma di formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curricolare, l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Resta fermo che l'impresa appaltatrice potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata analogo documentazione entro 60 giorni dall'immissione in servizio.</p>

<p>Gestione dei rifiuti (§ 5.5.4)</p>	<p>Nel caso che l'edificio non ne sia già provvisto, l'aggiudicatario dovrà fornire idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell'edificio, in modo che gli stessi siano suddivisi in maniera corrispondente alla modalità di raccolta adottata dal comune e dovrà provvedere al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotta nell'edificio al sistema di raccolta locale di tali rifiuti. Tali contenitori rimarranno in possesso del committente alla scadenza contrattuale.</p>
<p>Reportistica sul piano di razionalizzazione dei consumi di prodotti (§ 5.5.5)</p>	<p>L'aggiudicatario dovrà produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza (e per altri scopi, per esempio ceratura delle superfici) durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzata. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice.</p>

Per le caratteristiche dei prodotti per l'igiene da utilizzare nel presente appalto, si rimanda integralmente a quanto previsto dai capitoli 6.1 e 6.2 del Decreto 24 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.